Diritto & Storia
Rivista di Storia del Diritto, Letteratura e Società
Direttore Scientifico: Pietro Costa
Direttore Responsabile: Pietro Costa
Direttore Editoriale: Pietro Costa
Direttore di Gestione: Pietro Costa
Direttore di Redazione: Pietro Costa
Direttore Amministrativo: Pietro Costa
Direttore Commerciale: Pietro Costa
Direttore Pubblicità: Pietro Costa
Direttore Tecnico: Pietro Costa
Direttore Ufficio Stampa: Pietro Costa
Direttore Ufficio Legale: Pietro Costa
Direttore Ufficio Marketing: Pietro Costa
Direttore Ufficio Pubblicità: Pietro Costa
Direttore Ufficio Tecnico: Pietro Costa
Direttore Ufficio Amministrativo: Pietro Costa
Direttore Ufficio Commerciale

[209] Cfr. K. LOWENSTEIN, *The Government of Rome*, The Hague 1973, 75 ss.

[210] Così cfr. N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino 1995, 17: «Storicamente il governo dell'uomo fa la sua apparizione quando il governo delle leggi o non è sorto ancora oppure mostra la sua inadeguatezza di fronte all'insorgere di una situazione di crisi rivoluzionaria. Insomma, è strettamente connesso con lo stato d'eccezione. Dallo stato d'eccezione nacque nei primi secoli della repubblica romana l'istituzione del dittatore. […] Il dittatore romano è il caso esemplare dell'attribuzione a una sola persona di tutti i poteri, dei 'pieni poteri', e quindi della sospensione, se pure temporanea, della validità delle leggi normali, in una situazione di particolare gravità per la sopravvivenza stessa dello Stato».

[211] Così vd. E. RESTA, *La regola dell'emergenza*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario* 1, 2006, 25 ss.

[212] Contrariamente a quanto dimostra di credere A. MILAZZO, *Sul carattere 'straordinario' della magistratura*, cit., 231, il quale ritiene che si sia formato un consenso addirittura «consolidato» sul fatto che l'aggettivazione 'straordinaria' accompagni «ineluttabilmente la magistratura in questione», è bene sottolineare che la divisione tra magistrature ordinare e straordinarie è operazione classificatoria di Mommsen e, in quanto tale, estranea alle fonti, che colgono piuttosto la straordinarietà del potere conferito al dittatore, magistrato 'ordinario', in quanto costituzionalmente previsto. Sulla straordinarietà del dittatore romano, è bene però intendersi. Osserva G. SARTORI, *Dittatura*, cit., 57 che con il dittatore «non si dava un potere straordinario a un organo ordinario, ma si ricorreva a un organo straordinario», nel senso che si trattava di un organo non coinvolto nella gestione ordinaria della cosa pubblica, così che le magistrature 'ordinarie' erano poste in stato di quiescenza, pronte a riprendere le loro funzioni una volta decorso il breve periodo di carica del dittatore. Però, a mio avviso, è proprio la previsione in costituzione di tale meccanismo che parla contro la sua 'straordinarietà', mentre lo stesso Sartori ricorda come «il dittatore concentrava in sé i poteri dei due consoli», ragione per cui tale 'straordinarietà' doveva essere compensata con una durata breve della sua carica.

[213] Cfr. J.L. TALMON, *Le origini della democrazia totalitaria*, cit., dove le tesi dell'a. sono chiare già dall'*Introduzione* (7-23).

[214] Si tratta, come è noto, di uno dei pensieri di Montesquieu: vd. *Mes Pensées*, III, 1712 consultabile online all'indirizzo https://www.unicaen.fr/services/puc/sources/Montesquieu/pn1712.html.